



Ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti e
conservatori della provincia
di Salerno

novembre - dicembre 2010

a cura di
arch. Maria Gabriella Alfano

informa news

Sped. abb. postale comma 34 art. 2 legge 549/95
autorizz. n. 589 del 31.10.83 - trib. di Salerno
periodico gratuito diretto agli iscritti all'Albo

 *Insero staccabile - Norme, Circolari, Giurisprudenza*

Attività del Consiglio pag. 2

Dagli Enti pag. 5

Approfondimenti e news pag. 6

via Vicinanza, 11 - 84123 Salerno
tel. 3314989813 - tel. 089241472 - fax 089252865
info@architettisalerno.it - www.architettisalerno.it

Attività del Consiglio

Comune di Serre

Al Responsabile dell'Area Tecnica

Al Responsabile unico del procedimento

ATTO DI INVITO E DIFFIDA

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

PREMESSO CHE

- Con determinazione a firma congiunta del Responsabile Area Tecnica geom. (*omissis*) e del R.U.P. arch. (*omissis*) n. 444/2010 del 25.10.2010, di recente conosciuta, codesta Amministrazione ha istituito l'ufficio di direzione dei lavori di "restauro, ristrutturazione, rifunzionalità del Palazzo Ducale da adibire a sede del centro studio europeo della dieta mediterranea (DIE. MED.)" nonché provveduto ad individuare i relativi componenti (un direttore dei lavori interno alla P.A. e 4 direttori operativi esterni);

- Dall'esame di tale provvedimento, emergono rilevanti profili di illegittimità dell'intera procedura con possibili riflessi attinenti alle responsabilità personali, in relazione ai quali si formulano le seguenti contestazioni, finalizzate all'esercizio dell'immediata autotutela amministrativa:

1) Innanzitutto, la determina in esame risulta adottata da organi incompetenti, in quanto:

a) Il geom. (*omissis*), Responsabile dell'Area Tecnica, in quanto esso stesso destinatario dell'incarico di direttore dei lavori affidato con la determina, è evidentemente soggetto in posizione di incompatibilità all'adozione e sottoscrizione del provvedimento;

b) L'Arch. (*omissis*) poi, risulta dipendente di altro Comune (Montesano sulla Marcellana) ed è stato nominato dalla Giunta quale esterno ai sensi dell'art. 10 del Codice degli Appalti; senonché, è noto che l'incarico di R.U.P. spetta ad un dipendente di ruolo della stazione appaltante, ovvero, in carenza, ad un dipendente comunque in servizio della stazione appaltante (art. 10 co. V), mentre a soggetti esterni possono essere conferiti solo "i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento" (art. 10 co. VII).

Segue che l'arch. (*omissis*), quale professionista esterno, non potendo che espletare compiti di supporto al RUP, non ha alcun titolo ad adottare determinazioni per conto della P.A. precedente né a conferire incarichi di D.L.. Tutto ciò, fermo restando che la procedura di individuazione dell'organo di supporto al R.U.P. non era certo di spettanza della Giunta Comunale ed avrebbe dovuto espletarsi nelle forme e con le modalità previste dal Codice Appalti per l'affidamento dei contratti di servizi.

2) Il conferimento dell'incarico di D.L. non poteva essere affidato al geom. (*omissis*), in quanto soggetto privo di idonea qualificazione professionale per l'espletamento della prestazione. Si ricorda, infatti, che l'art. 52 del R.D. 2537/1925 individua le prerogative di esclusività delle competenze degli architetti per interventi di restauro e ripristino di immobili aventi rilevante carattere artistico, qual è appunto l'intervento riguardante il restauro del Palazzo Ducale, mentre la competenza dei geometri, in forza del coacervo normativo discendente dall'art. 16 R.D. 274/1929, dalla L. 2229/1939, dalla L. 144/1949 e dalla L. 1086/1971, è limitata alla progettazione, direzione lavori e vigilanza di modeste costruzioni civili, rurali e per uso di industrie agricole. L'art. 52 co. II del R.D. 2537/1925, poi, nel conferire ai soli architetti la competenza alla progettazione di interventi su immobili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, conserva alla concorrente competenza dei soli ingegneri la parte tecnica degli interventi costruttivi in esame.

A nulla varrebbe opporre che la prestazione sarebbe resa dal geom. (*omissis*) non quale professionista, ma quale dipendente dell'Amministrazione aggiudicatrice, perché in ogni caso la legge – art. 90 co. IV e VI Codice Appalti – richiede la qualificazione professionale per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione e direzione lavori da parte degli uffici tecnici della stazione appaltante; l'affidamento in esterno dell'incarico, infatti, è dovuto sia in caso di carenza in organico di personale tecnico, sia in caso di lavori aventi rilevanza architettonica; tali, per l'appunto, sono gli interventi riguardanti il restauro di immobili vincolati. Ed è per questo che l'art. 130 del Codice Appalti, al comma II, prevede il ricorso all'affidamento in esterno dell'incarico di direzione lavori, tutte le volte in cui non ricorrano i presupposti di cui all'art. 90 co. VI per lo svolgimento diretto della direzione lavori, con il proprio ufficio.

3) L'art. 130 del Codice Appalti pone un chiaro e netto divieto di commistione nella composizione degli uffici di direzione lavori tra soggetti interni alla stazione appaltante e professionisti esterni. A norma del comma I dell'art. 130 cit., è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici per l'esecuzione dei ll.pp. istituiscano al proprio interno un ufficio di direzione lavori composta dal direttore dei lavori e da eventuali assistenti. Qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 90 co. VI per lo svolgimento diretto della direzione lavori con il proprio ufficio di direzione lavori, l'attività di direzione è affidata all'esterno, nell'ordine previsto (altre amministrazioni pubbliche, progettista incaricato o altri professionisti). La norma, dunque, è assolutamente netta nel prevedere le due distinte ipotesi, tant'è che lo stesso Ministero delle Infrastrutture, in un recente parere reso, ha escluso radicalmente la possibilità di costituire un ufficio di direzione lavori promiscuo (dipendenti interni e professionisti esterni).

4) Del pari gravemente illegittimo è l'affidamento diretto a quattro professionisti esterni dell'incarico di assistenza alla direzione lavori, sull'erroneo presupposto dell'entità

inferiore ai ventimila euro del valore della singola prestazione:

a) innanzitutto, perché in patente violazione della regola di sommare i corrispettivi dei servizi tecnici ai fini dell'individuazione del valore della prestazione da affidare; con la conseguenza che trattasi di artato frazionamento del valore della prestazione finalizzato ad eludere le disposizioni relative all'evidenza pubblica;

b) in secondo luogo, perché, a ben vedere, l'entità della prestazione calcolata ai sensi del D.M. 4/4/2001 non è di € 19.790,00, bensì di € 23.303,93, secondo il seguente prospetto:

Onorario: € 2.485.553,95x7,252% \times 0,10 = € 18.025,24

Spese interpolate art. 3 D.M.4/4/01:

29,285% di € 18.025 =

€ 5.278,68

Totale prestazioni:

€ 23.303,93

Non ricorre, pertanto, alcuno dei presupposti per il c.d. affidamento in economia delle prestazioni.

Stante tutto quanto precede, si

INVITANO E DIFFIDANO

Gli organi in epigrafe indicati a disporre, nell'esercizio dei poteri di autotutela, l'annullamento della determina n. 444/2010 del 25.10.2010, comunicando che viene dato coevamente corso alle più opportune azioni di tutela dinanzi all'Autorità di Vigilanza per i contratti di lavori, servizi e forniture e con espressa riserva di denuncia ai competenti Ordini giudiziari penali e contabili.

Con osservanza.

Salerno, li 29/11/2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

Comune di Serre

Al Responsabile del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

PREMESSO CHE

- Con bando prot. n. 7435 dell'11.10.2010, codesta Amministrazione ha indetto procedura aperta per la predisposizione di interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o a uso pubblico, da rendere oggetto di richiesta di finanziamento da avanzare al Ministero dell'Ambiente; la procedura prevista è quella di cui all'art. 91 co. H Codice Appalti - incarico inferiore ad € 100 mila;

CONSIDERATO CHE

Dall'esame di tale bando, emergono profili di illegittimi-

tà, in relazione ai quali si formulano le seguenti contestazioni, finalizzate all'esercizio dell'autotutela amministrativa.

1) L'oggetto dell'affidamento esterno appare strutturato come incarico di assistenza e all'U.T.C. nella predisposizione degli interventi progettuali; ora, si ricorda come l'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ha già più volte escluso la possibilità di affidamento di attività di supporto e consulenza alla progettazione, perché la consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo vigente non è contemplata, essendo esclusiva la responsabilità del progettista per la progettazione svolta (cfr. deliberazione n. 76/2005; determinazione n. 5/2010).

2) I requisiti specifici richiesti per l'ammissione sono illegittimi, in quanto, trattandosi di affidamento di importo pari o inferiore ad Euro 100mila, è palesemente violato quanto previsto dall'art. 63 co. 1 lett o) del D.P.R. 554/99, disposizione tuttora vigente nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento di attuazione del codice appalti (cfr. art. 253 co. III Codice Appalti). Segue che:

a) è esclusa la possibilità di richiedere requisiti di natura economico - finanziaria, richiesti solo dall'art. 66 del D.P.R. 554/99 per affidamento di incarichi di importo superiore ai 100mila Euro; sicché è illegittima la richiesta di requisiti di cui all'art. 10.3 del bando;

b) è esclusa la possibilità di richiede i requisiti tecnico - organizzativi di cui all'art.10.4 del bando, siccome del pari richiesti solo dall'art. 66 del D.P.R. 554/99 per affidamento di incarichi di importo superiore ai 100mila Euro.

Ciò premesso e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Arch. Pasquale Caprio, nonché del Consigliere Segretario Arch. Maria Gabriella Alfano,

INVITA

Il Comune di Serre, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico - Lavori pubblici ovvero di qualsivoglia altro soggetto competente, nell'esercizio dei poteri di autotutela, ad annullare gli atti di indizione contestati con il presente atto ed a riproporli emendati dai vizi rilevati.

Preannuncia che, in mancanza, copia della presente sarà inoltrata all'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi in sede di precontenzioso. Con ogni più ampia riserva di legge.

Con osservanza.

Salerno, li 26/10/2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)



Comune di Acerno

Al Sindaco

Al Responsabile dell' Ufficio Tecnico

L'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Salerno, in persona del Presidente arch. Pasquale Caprio e del Consigliere Segretario arch. Maria Gabriella Alfano, con sede in Salerno, alla via Vicinanza n. 11,

PREMESSO CHE

- Da segnalazioni di nostri iscritti, risulta la nomina dell'ing. (omissis) a direttore dei lavori di restauro e parziale ricostruzione del Convento di S. Antonio in Acerno – quarto lotto di completamento Corpo Convento;
- Tale nomina potrebbe risultare illegittimamente conferita, in violazione degli artt. 130 co. II, 90 co. IV e VI e 52 del R.D. 2537/1925;
- È interesse dello scrivente Ordine, a tutela della categoria professionale rappresentata ed in vista delle ulteriori iniziative ad intraprendersi, conoscere ed acquisire copia degli atti posti a fondamento di tale nomina;

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/90, nonché dello Statuto e del regolamento comunale per l'accesso agli atti, l'acquisizione in copia, con urgenza, dei seguenti atti:

- Delibera/determina di assunzione dell'ing. (omissis) presso il Comune di Acerno, in uno al relativo contratto/convenzione stipulata;
- Delibera/determina di conferimento dell'incarico di direzione dei lavori di restauro e parziale ricostruzione del Convento di S. Antonio in Acerno – quarto lotto di completamento Corpo Convento;
- Ogni altro atto, parere, relazione resi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra. Ai fini della presente istanza, si chiede di conoscere, sin d'ora, il giorno e l'ora per acquisire i documenti richiesti, autorizzando espressamente la trasmissione a mezzo fax al n. 089/252865.

La presente viene inoltrata anche ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 e dell'art. 328 c.p., per cui, in caso di omesso riscontro, si preannuncia sin d'ora la proposizione di azione di tutela giurisdizionale.

Salerno, 01/12/2010

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Maria Gabriella Alfano)

IL PRESIDENTE
(Arch. Pasquale Caprio)

PARERE dell'Avv. Ennio De Vita

Quesito: I LIMITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI COMPONENTI GLI UFFICI TECNICI DELLE STAZIONI APPALTANTI.

1. In relazione alla trasmissione di alcuni documenti, Codesto Ordine mi segnala la problematica dei limiti nell'espletamento di incarichi di progettazione e direzione lavori da parte di dipendenti pubblici, onde valutare la sussistenza di eventuali comportamenti violativi del Codice degli Appalti – D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., al fine della relativa contestazione. In particolare, si chiede di valutare se l'affidamento ai dipendenti pubblici di tali incarichi tecnici sia sottoposto o meno al rispetto delle prerogative e dei limiti previsti dall'ordinamento professionale di ingegneri ed architetti relativamente alle c.d. attività riservate.

2. L'art. 90 del Codice Appalti, al comma 1, contiene un'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. Tale elencazione ricomprende gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui quelle appaltanti possono avvalersi per legge, nonché liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e quelle di ingegneria, pre-statori di servizi di cui all'allegato II A stabiliti in Stati membri e loro raggruppamenti temporanei.

In ordine al meccanismo di scelta tra le varie alternative previste, la stessa disposizione dell'art. 90 in esame individua sostanzialmente due ipotesi: la prima, definibile "progettazione interna" (a cui sono riconducibili le ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 90 co. I), in cui le prestazioni vengono affidate ad uffici, e per essi ai relativi "dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione", appartenenti alle stesse amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad altre amministrazioni pubbliche di cui le prime si possono avvalere (art. 90 co. IV); la seconda, definibile "progettazione esterna" (a cui sono riconducibili le ipotesi di cui alle lett. d), e), f), fbis) e g) dell'art. 90 co.I), in cui, sussistendo determinate condizioni specificamente individuate, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'opera professionale di soggetti esterni, singoli privati, ovvero di persone giuridiche private, comunque estranei all'organizzazione amministrativa in generale (art. 90 co. VI).

3. In forza di tale ultima disposizione, è previsto che il ricorso all'affidamento esterno è ipotesi residuale rispetto

all'utilizzazione degli uffici interni alla P.A. ed in particolare è attivabile:

- in caso di carenza in organico di personale tecnico;
- in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
- in caso di difficoltà nello svolgimento concomitante delle funzioni di istituto; - in caso di lavori di speciale complessità;
- in caso di lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
- in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Tra le varie ipotesi che impongono di ricorrere all'affidamento esterno, dunque, vi sono quelle relative all'idoneità ed alla qualificazione professionale ed alla stregua delle quali occorre affidare la progettazione all'esterno allorché si vena al cospetto di interventi di speciale complessità e/o di rilevanza architettonica o ambientale e gli uffici tecnici siano carenti di dipendenti idoneamente qualificati a svolgere la relativa prestazione.

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche per l'affidamento della direzione dei lavori, laddove l'art. 130 del Codice Appalti, al comma II, rinvia alle ipotesi previste dall'art. 90 co. VI per l'individuazione dei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare direttamente con i propri uffici le relative prestazioni.

4. Ciò chiarito, è dato sostanzialmente acquisito in giurisprudenza e confermato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (cfr. atto di regolazione n. 6/1999) che l'attività svolta dai tecnici appartenenti ad uffici pubblici, pur se di contenuto corrispondente a quella propria della libera professione, non è idonea a far ritenere che essi svolgano un'attività di libera professione; l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione; tant'è che gli stessi, per poter firmare il progetto, devono possedere l'abilitazione all'esercizio della professione ma non sono tenuti, come visto, ad essere iscritti all'albo (art. 90 co. IV cit.).

5. Deriva da tali premesse che:

- da un verso, le disposizioni riguardanti i limiti all'esercizio della libera professione ed in particolare, per quanto qui rileva, gli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925 in tema di prerogative di esclusività delle competenze degli ingegneri e degli architetti non trovano diretta ed immediata applicazione ai dipendenti pubblici al fine di escludere con carattere di automatismo la relativa competenza all'espletamento di incarichi di progettazione e direzione lavori in conflitto con i divieti discendenti dalle precitate norme;
- da un altro verso, lo svolgimento della prestazione resa quale dipendente pubblico in ogni caso richiede - art. 90 commi IV e VI del Codice Appalti - una specifica qualificazione professionale per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione e direzione lavori da parte degli uffici tecnici della stazione appaltante, laddove è previsto che l'affidamento in esterno dell'incarico è dovuto sia in caso

di carenza in organico di personale tecnico, sia in caso di lavori di *speciale complessità* sia in caso di lavori aventi *rilevanza architettonica o ambientale*, come nel caso, ad esempio, di interventi di restauro di immobili vincolati.

Ne consegue che il dipendente pubblico non abilitato all'esercizio della professione di architetto, a parere dello scrivente, non può essere destinatario di incarico di progettazione e direzione lavori per opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e per il restauro ed il ripristino di edifici vincolati dal punto di vista artistico, storico o architettonico.

Salerno, 29/11/2010

Dagli Enti

AGENZIA DEL TERRITORIO

Direzione centrale del Catasto e cartografia

■ **OGGETTO** - Migrazione alla nuova piattaforma tecnologica dei servizi di presentazione telematica dei documenti catastali. Estensione del servizio di invio telematico degli atti di aggiornamento del Catasto ed attivazione di nuovi servizi telematici.

Come è noto l'Agenzia è da tempo impegnata nello sviluppo dei servizi di trasmissione telematica dei documenti di aggiornamento catastale; conseguentemente, nell'ottica del miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi telematici, si è proceduto a sviluppare una nuova piattaforma tecnologica capace di supportare un maggior numero di utenti e una più ampia gamma di servizi. Con la migrazione a tale nuova piattaforma tecnologica, che si è completata entro il mese di settembre u.s., il servizio di trasmissione telematica è utilizzabile per i documenti di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano ed è anche ampliato di nuove funzionalità.

In particolare, per il Catasto Terreni, sono stati attivati i seguenti servizi:

- richiesta telematica degli estratti di mappa digitali in esenzione da tributi e/o da imposta di bollo;
- trasmissione telematica degli atti di aggiornamento esenti da tributi e/o da imposta di bollo;
- trasmissione telematica delle monografie dei Punti Fiduciali.

Inoltre, al fine della estensione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale a tutte le tipologie di atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 13 ottobre 2010, prot. 52900, purchè redatti dai professionisti iscritti agli albi professionali. Per quanto riguarda i dettagli

delle novità apportate al servizio, in merito alle nuove funzionalità di gestione delle convenzioni e di controllo delle utenze, si rimanda alle note della Direzione centrale Sistemi informativi prot. n. 38114 del 16 luglio 2010 e n. 44061 del 26 agosto 2010, mentre con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti, utili agli Uffici per agevolare l'avvio dei nuovi servizi.

Modalità di trattazione delle richieste degli estratti di mappa digitali e degli atti di aggiornamento in esenzione da tributi e/o da imposta di bollo.

Le disposizioni sulla trattazione delle richieste di estratti di mappa digitali e degli atti di aggiornamento, pervenuti attraverso il canale telematico, sono quelle impartite con la Procedura Operativa n. 136 del 18 maggio 2010. Ad integrazione di quanto già disposto, nelle particolari fattispecie dei tipi di aggiornamento in esenzione di tributi, si invitano gli Uffici ad effettuare un riscontro di congruenza fra gli estremi della norma indicati dal tecnico professionista e la tipologia di atto di aggiornamento presentato. In particolare, per quanto riguarda gli atti di aggiornamento in esenzione da tributi e/o da imposta di bollo, si rammenta che gli stessi restano, ancora, esclusi dalla trattazione automatica, non essendo possibile automatizzare i relativi controlli.

Modalità di trattazione delle monografie dei Punti Fiduciali

Le modalità di accettazione delle monografie dei Punti Fiduciali sono quelle previste dalle attuali disposizioni; nel caso di monografie inviate attraverso il canale telematico, l'Ufficio dovrà utilizzare l'apposita funzionalità di Territorio Web "PF Aggiorna -> Inserisci -> da telematico" presente tra le "Funzioni d'Ufficio Topografiche" di Catasto Geometrico. La descrizione della suddetta funzionalità è riportata in uno specifico paragrafo della Guida Wegis, consultabile in Intranet all'indirizzo:

http://intranet.territorio.finanze.it/sistemi_informativi/procedure_informatiche/catasto/cartografia/guida_wegis/Guida_Wegis_2010.pdf

Si invitano pertanto gli Uffici Provinciali a dare la massima diffusione della presente comunicazione ai locali Ordini e Collegi professionali, al fine di promuovere l'utilizzo del servizio di trasmissione telematica, da parte degli iscritti, per tutte le fattispecie di documenti tecnici dagli stessi redatti. Si raccomanda alle Direzioni Regionali di verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite e di assicurarne la diffusione agli Organi interprofessionali operanti a livello regionale, ove esistenti.

IL DIRETTORE
(Franco Maggio)

AGENZIA DEL TERRITORIO
Ufficio Provinciale di Salerno

■ **OGGETTO** - Apertura sportello catastale c/o il Servizio di Pubblicità Immobiliare, Via degli Uffici Finanziari n. 7 - Salerno.

Per opportuna conoscenza degli iscritti agli ordini professionali in indirizzo e della consorella Agenzia delle Entrate ed al fine di deflazionare il pesante afflusso agli sportelli catastali della sede centrale dello scrivente U.P.; su richiesta dei visuristi ed al fine di facilitare la richiesta dei documenti catastali necessari alla presentazione delle denunce di successione (visura o certificato, a seconda delle direttive dell'ufficio competente, ex art. 30, comma 1, D. Lgs. 346/1990 che comunque parla di "estratti catastali") o per altri scopi consentiti;

da oggi 1.12.2010 - orario 8,00/12,30 - viene attivato uno sportello catastale presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare, con due postazioni permanenti, abilitate ad effettuare le seguenti operazioni catastali:

- visure ed estratti di mappa gratuiti;
- certificati;
- volture su dischetto (voltura 1.0).

IL DIRETTORE
(Rosario Pucciarelli)

COMUNITÀ MONTANA ALBURNI
Controne (SA)

■ **OGGETTO** - Trasferimento uffici Comunità Montana presso nuova sede.

Si comunica, per opportuna conoscenza, che questo Ente ha trasferito i propri uffici nella nuova sede situata in Controne alla Via Uliveto.

Il nuovo recapito, pertanto, per eventuali comunicazioni o visite, è quello innanzi indicato. Sul sito internet dell'Ente, www.comunitamontanaalburni.it, sono riportati i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica dei vari uffici comunitari, con i nominativi dei relativi responsabili a cui fare riferimento.

Distinti saluti
Salerno, lì 18/11/2010

IL PRESIDENTE
(Geom. Franco Martino)

Approfondimenti e news

● da Edilizia e Territorio

■ **Committente responsabile delle situazioni di rischio presenti nel cantiere**

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

La recente sentenza della Cassazione Penale ribadisce la «linea dura» della suprema Corte rispetto alle negli-





genze e alle omissioni del committente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il caso

La Corte di cassazione era chiamata a esaminare la legittimità del provvedimento di proscioglimento, per il reato di omicidio colposo, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, assunto dal giudice per l'udienza preliminare (Gup) del Tribunale di Forlì nei confronti del datore di lavoro e del committente dell'attività di montaggio degli elementi prefabbricati, nello svolgimento della quale si era verificato un sinistro con esito mortale. In particolare, durante il sollevamento e il trasporto all'interno del cantiere di un grande pannello prefabbricato, a mezzo di un'autogrù, quest'ultima si ribaltava su un fianco e il grande braccio telescopico del macchinario, abbattendosi violentemente sul fabbricato in costruzione, provocava la caduta incontrollata del carico nell'area di cantiere e l'investimento di un lavoratore che, purtroppo, decedeva in conseguenza dell'impatto.

Il proscioglimento

Il proscioglimento impugnato con ricorso per Cassazione dal procuratore della Repubblica era stato adottato dal Gup con la formula più ampia, ovvero perché «il fatto non sussiste», benché dall'istruttoria condotta fosse effettivamente emerso che il committente e il datore di lavoro non avevano promosso l'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, prevista dalle norme vigenti (all'epoca dei fatti, l'articolo 7, comma 3, del Dlgs 626/1994, che prevedeva a carico del datore di lavoro committente, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi, mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze. Si veda, oggi, il comma 3 dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008).

Nonostante il documento di valutazione dei rischi (che avrebbe dovuto essere allegato al contratto di appalto) pacificamente non fosse stato mai redatto, il Gup aveva ritenuto che tale aspetto non fosse rilevante per il caso di specie, atteso che, per espressa previsione normativa, le disposizioni in materia non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

In buona sostanza, il Gup aveva ritenuto che nel caso di specie non fosse rilevante l'inadempimento agli obblighi di coordinamento imposti dalla legge al committente e al datore di lavoro in quanto il sinistro si sarebbe determinato esclusivamente a causa di un errore umano del gruista il quale, sbagliando la manovra di movimentazione del pannello prefabbricato, avrebbe provocato il ribaltamento del mezzo e tutte le conseguenze dannose che da tale evento erano state deter-

minate, mentre l'inadempimento del committente e del datore di lavoro avrebbe avuto una valenza meramente formale rispetto alla vicenda.

RUOLO DI GARANZIA SEMPRE PIÙ AMPIO

Il principio generale che la Corte ribadisce — già affermato da altri precedenti giurisprudenziali — è che «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleggi causalmente a una sua omissione colposa». Interessante in questo senso, anche se non più recentissima, è anche la Sezione IV, n. 37840 del 1° luglio 2009, citata anche dal provvedimento in esame, che testimonia chiaramente come l'evoluzione della giurisprudenza in questa materia sia nel senso di accogliere una interpretazione sempre più estensiva delle norme infortunistiche (che si ampliano fino a garantire soggetti terzi anche estranei all'organizzazione dell'impresa) e riconoscere un ruolo di garanzia sempre più effettivo anche a quelle figure, come appunto il committente, che prima erano considerate rivestire, quasi al margine delle problematiche inerenti la sicurezza, un ruolo più formale che sostanziale.

Nella sentenza in questione è stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro e del committente relativamente a un infortunio occorso a un soggetto, — tecnicamente estraneo all'organizzazione dell'impresa appaltatrice, atteso che lo stesso non risultava formalmente assunto — mentre lo stesso si trovava all'interno del cantiere e provvedeva a operazioni di tinteggiatura e pulitura. Nel caso in questione il lavoratore era caduto da una scala che era risultata essere semplicemente appoggiata a una trave e priva dei presidi di sicurezza. Nella sentenza n. 37840/2009 si chiarisce che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori ma anche dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono dove vi sono macchine e attrezzature che, laddove prive dei presidi antinfortunistici imposti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

Viene enfatizzato, quindi, il senso dell'articolo 18 comma 1 lettera q) del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza (Dlgs 9 aprile 2008 n. 81), che obbliga il datore di lavoro a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Anche in questo caso il committente è stato ritenuto responsabile in quanto soggetto che riveste una posizione di garanzia e non soltanto, quindi, perché si era ingerito nell'attività di realizzazione delle opere ma anche per aver consentito che i lavori venissero avviati in condizioni di pericolo, per la presenza in cantiere di attrezzature non idonee sotto il profilo della sicurezza.



Cassazione più severa

La Corte di cassazione approccia i fatti in modo del tutto diverso. I giudici della Suprema corte, condividendo quanto esposto dal procuratore della Repubblica, ritengono che datore di lavoro e committente assumano una posizione di garanzia molto concreta e la conseguente responsabilità di far operare in condizioni non pericolose i subappaltatori e in generale i soggetti che operano nel cantiere. A differenza di quanto ritenuto dal Gup secondo la Cassazione quello che veniva richiesto dalla legge agli imputati e che gli stessi non avevano adempiuto non era affatto una formalità che investiva un aspetto «accademico e astratto» della sicurezza ma, al contrario, costituiva una condotta concreta e ben precisa che, rispetto all'evento, si traduceva semplicemente nell'obbligo di non consentire al gruista il piazzamento del macchinario in uno spazio troppo ristretto e quindi non sicuro.

In altre parole, il ragionamento che i giudici sembrano aver seguito è questo: se ci fosse stato il coordinamento richiesto dalla legge e una corretta valutazione dei rischi si sarebbe evitato di far svolgere al gruista una manovra chiaramente pericolosa per gli spazi e le condizioni in cui la stessa si svolgeva e, comunque, si sarebbero assunte le necessarie contromisure, sicché, anche qualora vi fosse stato un errore umano, comunque lo stesso non avrebbe potuto ragionevolmente causare le gravissime conseguenze che, invece, si sono verificate.

Inoltre, la Corte di cassazione osserva che il provvedimento del Gup, alla luce delle carenze nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e al coordinamento pacificamente verificatesi nel cantiere in questione, neppure spiega in modo adeguato per quale ragione; ad avviso del Gup stesso, il sinistro verificatosi rientrerebbe nel rischio specifico ed esclusivo della ditta appaltatrice e non fosse invece riconducibile anche alle condotte omissive ascritte ai due imputati e relative al fatto di non aver promosso il corretto posizionamento della gru nel cantiere e garantito, quindi, la possibilità di operare in condizioni di assoluta sicurezza al manovratore.

Non si esclude dunque che il gruista possa aver concorso anche in modo determinante con la sua condotta imperita nella gestione della gru all'evento, ma si contesta che tale condotta sia stata l'unica ed esclusiva causa del sinistro.

■ Aggiornamento catastale d'ufficio e senza motivazione per immobili non modificati

DI FABRIZIO LUCHES

La revisione d'ufficio della classificazione catastale di un'unità immobiliare urbana già censita, in caso di dichiarazione non corretta, può essere effettuata mediante comparazione con unità aventi analoghe caratteristiche e senza obbligo per l'amministrazione di invitare l'inte-

ressato a fornire chiarimenti o di effettuare un sopralluogo prima di emettere il provvedimento accertativo.

In tali termini la Corte di cassazione, con sentenza n. 22313 del 3 novembre 2010, ha chiarito la differenza della revisione del classamento catastale nei casi di immobili la cui classificazione risulti non aggiornata ovvero palesemente incongrua (attività accertativa regolata dall'articolo 3, comma 58, legge 662/1996), rispetto all'aggiornamento catastale per intervenute variazioni edilizie che prevede invece l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale (disciplinato dall'articolo 1, comma 336, legge 311/2004 – Finanziaria 2005).

La controversia

La questione è giunta alla Suprema corte su ricorso dell'agenzia del Territorio avverso l'annullamento, da parte della Commissione tributaria, del riclassamento di un'unità immobiliare urbana (con rideterminazione della categoria, della classe e della rendita), richiesto dal Comune per palese incongruità della dichiarazione catastale presentata dal contribuente, rispetto agli altri immobili aventi medesime caratteristiche tipologiche e ubicati nella stessa zona. La Commissione tributaria aveva ritenuto illegittimo l'operato dell'Agenzia sul presupposto dell'assoggettamento di tutti gli atti di variazione catastale alla preventiva visita imposta dalla norma generale di cui all'articolo 54 del Dpr 1142/1949, anche in ossequio ai principi dello statuto del contribuente (legge 212/2000), affermando inoltre la carente motivazione nella parte in cui non riportava specificamente i caratteri tipologici e costruttivi dell'immobile, l'indicazione degli immobili ubicati nella medesima zona aventi analoghe caratteristiche e oggetto di comparazione, i significativi miglioramenti delle infrastrutture urbane che hanno inciso positivamente sulla qualità urbana e ambientale del contesto abitativo.

La Cassazione ha invece riconosciuto la piena legittimità dell'attività accertativa d'ufficio, affermando la non necessità di sopralluogo né di contraddittorio endoprocedimentale se la variazione del classamento non deriva dall'esecuzione di interventi edilizi, dovendosi applicare in tali casi la procedura di cui all'articolo 3, comma 58, della legge 662/1996, anziché quella di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 311/2004.

Conseguenza è anche l'inapplicabilità della previsione generale di cui all'articolo 54 del Dpr 1159/1949 alla procedura in questione dato che già l'articolo 11, comma 1, del Dl 70/1988 (convertito in legge 154/1988) ha previsto che il classamento – derivante da dichiarazione conforme alle procedure e modelli catastali avente a oggetto immobili di nuova costruzione o non censiti – può essere effettuato anche senza visita sopralluogo con riferimento a unità aventi analoghe caratteristiche (cioè a maggior ragione per immobili già censiti, non interessati da modifiche edilizie, ma da mere variazioni dovute a fattori esterni). Parimenti la Corte non ha ravvisato alcuna violazione dei principi dello statuto del contribuente, in quanto l'obbligo di invito a fornire chiarimenti o a



produrre documenti ivi disciplinato afferisce fattispecie diverse, che si verificano solo quando sorgano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ovvero in sede di procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore (cfr. da ultima Cassazione civile, sez. un. 18 dicembre 2009, n. 26635).

Anche sotto il profilo motivazionale dell'atto di ricalcolo catastale, la Suprema corte ha precisato che la motivazione mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'amministrazione nell'eventuale fase contenziosa e a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, ritenendo pertanto sufficiente l'indicazione della categoria e della classe attribuite a giustificazione dell'innalzamento della rendita.

Il classamento d'ufficio

La sentenza in commento interviene dopo la legge 30 luglio 2010 n. 122 (di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), il cui articolo 19 ha fissato i nuovi termini per le verifiche d'ufficio dell'agenzia del Territorio, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 311/2004 per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastale (iscrizione in catasto dell'immobile non censito ovvero verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate dal Comune), con obbligo di notifica delle risultanze del classamento e della relativa rendita all'interessato.

La Corte di cassazione ha eliminato ogni fonte di dubbio in merito a una possibile abrogazione tacita della norma in materia di revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie (di cui all'articolo 3, comma 58, della legge 662/1996), per mancato espresso rinvio da parte delle disposizioni sopravvenute: accogliendo la tesi abrogativa (nel caso di specie da ricondurre alla Finanziaria 2005), infatti, si giungerebbe all'illogica conseguenza che per gli immobili già censiti in catasto, potrebbe procedersi a un nuovo classamento da parte dell'ufficio solo in caso di intervenute variazioni edilizie e non per altri fattori cd. «esterni» all'immobile (es. il mutato contesto urbano).

Secondo il Supremo collegio, il comma 336 dell'articolo 1 della legge 311/2004 disciplina unicamente l'aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie, senza incidere sull'attività di revisione di cui alla legge 662/1996 (che opera invece nei casi di classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche): unico punto di contatto tra le due norme è da individuarsi nel comma 335 dell'articolo 1 della legge 311/2004 cit. che fissa i parametri di riferimento degli scostamenti del valore medio catastale nei casi di individuazione delle microzone comunali, per tutti i casi di revisione del classamento delle unità immobiliari private che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano.

I criteri per la revisione

Gli uffici tributari dei Comuni, qualora rilevino che la differenza media tra i valori catastali e valore di mercato di una microzona (o quartiere) sia superiore alla stessa differenza della media delle altre microzone, possono chiedere all'agenzia del Territorio, in forza del comma 335 cit., la revisione del classamento degli immobili ivi ubicati. In pratica, se nella media comunale i valori catastali corrispondono alla metà dei valori di mercato, mentre in una determinata microzona questa differenza è superiore (ad esempio 1/3 rispetto a quelli di mercato), il Comune richiede all'agenzia del Territorio la revisione, parziale del classamento delle unità immobiliari ubicate in tale microzona. L'agenzia del Territorio, esaminata la richiesta e verificati i presupposti, attiva il procedimento revisionale dei classamenti, limitatamente alle microzone ritenute anomale e particolarmente sperequate, con applicazione delle tariffe d'estimo vigenti.

Le modalità

Con determinazione del 16 febbraio 2005 (Gu n. 40 del 18 febbraio 2005) l'agenzia del Territorio ha emanato le linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata, descrivendo le modalità con cui i Comuni devono procedere all'individuazione delle microzone cd. anomale da sottoporre a revisione e fissando nel 35% il livello significativo (cioè minimo) di scostamento che dovrà essere riscontrato, rispetto alla media di quelli registrati in tutte le altre; tale raffronto può operare solamente in Comuni il cui territorio comunale è suddiviso in almeno tre microzone. La revisione del classamento (e l'applicazione della nuova rendita) non riguarda la singola unità immobiliare, ma tutte quelle che appartengono a una determinata categoria all'interno della singola microzona.

In merito alle modalità di aggiornamento del valore medio di mercato, la determinazione stabilisce che per la selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento, il valore medio di mercato per microzona, individuato ai sensi del Dpr 138/1998, è aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del Territorio. L'agenzia del Territorio competente attribuisce le nuove categorie e classi, riconsiderando – per tipologia – i dati delle unità immobiliari appartenenti alla microzona. Il contribuente, a cui viene notificata la nuova rendita, può impugnare la revisione presso la Commissione tributaria competente, con la facoltà di dimostrare l'infondatezza della stessa anche in base ai criteri utilizzati per l'accertamento (cfr. Cassazione civile, sezione tributaria, 4 novembre 2008, n. 26458, in tema di accertamenti standardizzati e 15 luglio 2008, n. 19379, in tema di emendabilità della variazione catastale in presenza di errore di fatto e di diritto suscettibile di cagionare un prelievo fiscale maggiormente oneroso di quello previsto dalla legge) ovvero in merito alla sussistenza effettiva dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita attribuita all'unità immobiliare oggetto di revisione.

LE VARIAZIONI EDILIZIE

Le unità immobiliari private, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sono individuate dai Comuni sulla base della constatazione di idonei elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

I Comuni richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del Dm 19 aprile 1994 n. 701. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione (incaricando un professionista che attraverso il sistema Docfa fornisce gli atti di aggiornamento necessari), gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio provvedono d'ufficio con oneri e sanzioni a carico dei medesimi soggetti obbligati (con termini di conclusione del procedimento da 120 a 180 gg. ai sensi dell'allegato 3 del provvedimento 25 giugno 2010 recante il regolamento relativo alla determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici dell'agenzia del Territorio).

■ Dal 24 novembre l'incentivo ai tecnici della Pa ritorna al 2%. Resta il nodo della retroattività

DI PATRIZIA RUFFINI

La Consulta aveva promosso la riduzione: Sardegna e Campania avevano ripristinato il bonus in misura piena.

Gli incentivi per la progettazione dei dipendenti degli uffici tecnici della Pa tornano al 2%.

A mettere la parola fine alla tormentata vicenda è la nuova e definitiva approvazione del Collegato lavoro (legge n. 183 del 4 novembre 2010 in vigore dal prossimo 24 novembre), che all'articolo 35, comma 3, cancella, con un tratto di penna la norma colpevole del taglio del 75% dei compensi spettanti ai progettisti interni (articolo 61, comma 7-bis, del DI 112/2008 convertito nella legge 133/2008, introdotto dall' articolo 18, comma 4-sexies, del DI 185/2008 convertito con la legge 2/2009).

La parola fine arriva dopo un balletto di modifiche fermamente contrastate dall'Unione dei tecnici degli enti locali (Unitel). Il premio per la progettazione interna, che risale al "vecchio" articolo 18 della legge Merloni (109/1994), era nato per incentivare i dipendenti tecnici ai quali fosse stato affidato l'incarico di progettare un'opera pubblica, di dirigere i lavori e di procedere al collaudo, in modo da

valorizzare le professionalità interne e incrementarne la produttività.

La valorizzazione era pensata in funzione di un risparmio sulla spesa delle amministrazioni per l'affidamento di incarichi all'esterno, che comunque sono possibili solo in presenza di determinate ipotesi tassative previste dalla legge, verificate e certificate da parte del responsabile unico del procedimento: carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, lavori di particolare complessità, necessità dell' apporto di una pluralità di competenze specialistiche.

L'altalena delle modifiche

Tutto inizia con la manovra estiva 2008 che, all'interno di una serie di misure di contenimento della spesa, introduce l'abbassamento degli incentivi dal 2 allo 0,5% (articolo 61, comma 8, DI 112/2008); parallelamente, nasceva l'obbligo di versare la differenza dell'1,5% in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Dopo un primo tentativo, andato a vuoto, di ripristinare il taglio (articolo 1, comma 10-*quater*, DI 162/2008, convertito nella legge 201/2008), dal 1° gennaio 2009 inizia ad applicarsi la misura ridotta dello 0,5% del valore dell'opera pubblica.

Viene anche chiarito che gli enti territoriali e gli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del Servizio sanitario nazionale, in virtù della loro autonomia, non devono versare i risparmi allo Stato, ma li trattengono a favore dei propri bilanci.

L'intervento delle Regioni

Nel periodo di vigenza dell' abbattimento (dal 2 allo 0,5%) non sono mancati i tentativi di alcune Regioni di ripristinare il bonus nella misura piena. In prima fila la Sardegna, Regione a statuto speciale che, esercitando la potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici (secondo le previsioni del proprio Statuto), dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti "nazionale" (Dlgs 163/2006) ha fissato, all'interno della Lr 5/2007 dedicata alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la misura massima degli incentivi per la progettazione al 2 per cento.

A confermare la possibilità nell'ambito del territorio dell'isola di mantenere inalterata la maggiore percentuale prevista dall'apposita legge regionale è la locale Corte dei conti (deliberazione 4/2009) chiamata in causa da un comune oristanese.

Anche la Campania, rivendicando la potestà legislativa regionale sul proprio personale, ha previsto nel proprio regolamento degli appalti il ritorno dell'incentivo al 2 per cento. In questo caso però la magistratura contabile (deliberazione 117/2010) si è pronunciata confermando la diretta applicabilità del taglio introdotto dalla normativa statale ai Comuni campani.

Va ricordato che la Corte costituzionale ha bocciato il ricorso di alcune Regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana) riconoscendo la legittimità della ri-

duzione degli incentivi, poiché – si legge nella sentenza 341/2009 – non interviene in materia di organizzazione amministrativa regionale o in un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa esclusiva e concorrente delle Regioni, ma si riferisce «allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte da questa Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia di ordinamento civile».

I nodi applicativi

Il balletto di modifiche ripropone i nodi legati alla retroattività o meno della nuova misura, in relazione agli incarichi svolti durante il periodo di riduzione del bonus, ma non ancora pagati.

A questo riguardo tornano utili le indicazioni arrivate 20 mesi fa con riferimento alle attività svolte prima del 1° gennaio 2009, che non erano ancora entrate nella voce incentivi della busta paga.

Dopo la lettura dell'Economia costruita sulla piena retroattività della norma ritenuta operante per tutte le attività progettate non ancora remunerate (circolare 36/2008), è scesa in campo la Corte dei conti (sezione Lombardia, deliberazione 40/2009 e sezione Autonomie, deliberazione 7/2009) a chiarire, dirimendo di fatto la questione, che l'incentivo va calcolato nella misura vigente nel momento in cui è sorto il diritto alla corresponsione e quindi all'atto del compimento dell'attività.

Le disposizioni, affermano i giudici contabili, non possono avere efficacia retroattiva e non possono dunque applicarsi anche in quei casi in cui le attività incentivate siano già state compiute.

In attesa di chiarimenti gli enti locali hanno necessità di individuare criteri operativi per gestire la nuova fase. Applicando, per coerenza, lo stesso orientamento di cui sopra, si potrebbe ipotizzare, con specifico riferimento a

Comuni e Province, che per le opere per le quali è stato approvato il progetto definitivo o esecutivo gli incentivi sono da liquidare nella misura dello 0,5% dell'importo posta a base d'asta, seguendo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Collegato lavoro (24 novembre 2010).

L'incentivo diventa pieno invece per le progettazioni non culminate nell'approvazione di un progetto esecutivo oppure definitivo.

Analogamente le attività di direzione lavori e di collaudo già concluse vanno liquidate seguendo il regime ridotto, mentre per quelle in corso o successive all'entrata in vigore del nuovo regime, l'incentivo va calcolato al 2 per cento.

La procedura

È il caso di ricordare che gli enti sono obbligati ad adottare un atto formale di natura regolamentare che stabilisca criteri e modalità certe e univoche, verificati in sede di contrattazione decentrata, attraverso cui poter identificare i criteri applicativi.

Che sono: per ogni opera e lavoro, la percentuale globale da ripartire in relazione all'entità e alla complessità dell'opera (non potendosi ripartire sempre una misura corrispondente al limite massimo del 2%); le percentuali da assegnare ai singoli dipendenti (il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori) in relazione all'effettivo contributo prestato e al livello tecnico-professionale; le percentuali da scomputarsi (economie) per attività svolte da professionisti esterni. Sempre nell'atto rimesso all'autonomia degli enti deve trovare spazio l'eventuale incentivazione nei casi di opere realizzate in project financing o ricorrendo al contratto di concessione costruzione e gestione.

La presenza di un regolamento che non sia chiaro ed

QUANTO VALE IL BONUS NEL PERIODO 1° GENNAIO 2009/23 NOVEMBRE 2010

Possibile soluzione del problema dell'applicazione del bonus 2% agli incarichi svolti a partire dal 2009 e non ancora pagati

Il discrimine è la situazione al 24 novembre 2010

1. Progetto esecutivo o definitivo da approvare
2. Direzione lavori, collaudi in corso o da iniziare

2%
valore opera

1. Progetto esecutivo o definitivo già approvato
2. Direzione lavori, collaudi già conclusi

0.5%
valore opera



esaustivo va equiparata – secondo i giudici contabili (Corte dei conti Campania, - sentenza 14/2010) – alla mancanza del medesimo con la conseguente impossibilità di procedere alla liquidazione dell'incentivo.

Da tener presente inoltre che la distribuzione delle gratifiche deve essere effettuata dal dirigente a capo della struttura, che deve aver prima riscontrato le attività svolte dal personale; le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni prive di accertamento positivo diventano economie.

Recentemente è stato anche introdotto un limite al compenso per ogni singolo dipendente, pari all'importo del trattamento economico complessivo annuale lordo.

La quota d'incentivo maturata dal dipendente, ma non ancora erogata per il raggiungimento del limite di legge nell'anno di riferimento, confluisce nel bilancio dell'ente quale economia di spesa e non potrà essere liquidata in anni successivi a favore del dipendente che abbia raggiunto il limite (delibera 604/2009, sezione Lombardia della Corte dei conti).

Infine, va ricordato che la distribuzione degli incentivi, dopo il chiarimento della sezione Autonomie della Corte dei conti (delibera 2/2010), va considerata al di fuori dai conteggi relativi alla dimostrazione del rispetto del principio di riduzione delle spese di personale.

Ora bisognerà attendere la data di entrata in vigore della legge (il 24 novembre 2010) per riportare la voce inserita nei quadri economici delle "nuove" opere (o delle varianti ai progetti in corso) al 2%, sempre al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, in merito ai quali continua a far discutere, nonostante la delibera delle sezioni riunite della Corte dei conti 33/2010, la questione dell'irap.

■ Tracciabilità ad ampio raggio. Le nuove regole riguardano anche le prestazioni intellettuali

DI ROBERTO MANGANI

A pochi giorni dal secondo intervento legislativo, attuato con il decreto legge 187 del 12 novembre 2010 [◀], l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici interviene con una propria determinazione, n. 8 del 18 novembre 2010 [◀], in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici.

Le indicazioni dell'Autorità riguardano diversi aspetti della disciplina sulla tracciabilità e si pongono quale chiarimento interpretativo con particolare riferimento alle novità introdotte dal DI 187/2010, che a sua volta è intervenuto ad affrontare una serie di questioni che erano rimaste aperte a seguito dell'entrata in vigore dell'originaria legge 136/2010.

L'entrata in vigore

Una delle lacune più evidenti della legge 136/2010 era rappresentata dalla totale mancanza di qualunque disci-

plina transitoria. Ciò aveva portato alla contrapposizione tra due diverse linee interpretative.

La prima diretta ad affermare che le nuove norme in materia di tracciabilità dovessero applicarsi a tutti i contratti, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa; la seconda volta a limitare l'ambito di applicabilità di tale nuova normativa solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Questo contrasto è stato risolto in via legislativa dal DI 187/2010 che ha offerto l'interpretazione autentica della normativa introdotta dalla legge 136, sancendo che essa si applica in via immediata ai contratti (e ai relativi sub-contratti) sottoscritti successivamente alla sua entrata in vigore.

Al riguardo l'Autorità precisa in primo luogo che la disciplina in tema di tracciabilità si applica anche ai contratti relativi a bandi di gara pubblicati anteriormente all'entrata in vigore della legge. In altri termini, viene affermato che a nulla rileva che al momento della pubblicazione del bando – ma, si deve ritenere, anche a quello della presentazione dell'offerta – non vi era evidenza dell'applicazione delle nuove norme.

Queste vengono a disciplinare il rapporto contrattuale per il solo fatto che esso sorge successivamente alla loro entrata in vigore, senza che assuma rilievo la fase antecedente alla stipula. La seconda precisazione sul tema riguarda la definizione di «nuovo contratto», come tale sottoposto alle norme sulla tracciabilità. Per tali devono intendersi anche alcune ipotesi in cui il nuovo rapporto trae origine da un contratto già in essere.

L'Autorità si riferisce in particolare a tre casi:

a) affidamento di lavori o servizi complementari;
b) affidamento di lavori, a seguito di fallimento dell'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 140 del Dlgs 163;

c) affidamento di lavori o servizi in variante qualora le varianti superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto. In sostanza, ciò che rileva per l'Autorità è che nei casi indicati si ha, a tutti gli effetti, il sorgere di un nuovo rapporto contrattuale che, come tale, rende possibile l'inserimento all'interno della relativa disciplina delle nuove disposizioni sulla tracciabilità.

Infine l'Autorità affronta il tema dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme per i quali lo stesso DI 187/2010 prevede l'obbligo del loro adeguamento alle disposizioni in materia di tracciabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge 136 (cioè entro il 7 marzo 2011).

L'Autorità ricorda come, in linea generale, l'inserimento nel contratto della clausola con cui l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità sia previsto a pena di nullità assoluta.

Da ciò fa discendere la conseguenza che, nel caso in cui l'ente appaltante entro il termine di centottanta giorni non provveda a inserire nel contratto in essere la clausola sulla tracciabilità, il contratto stesso diventa nullo. Né, ad avviso dell'Autorità, può soccorrere la previsione dell'articolo 1339 del Cc che prevede l'inserzione auto-

matica nel contratto delle clausole imposte dalla legge. In via cautelativa, l'Autorità suggerisce infatti di integrare espressamente, mediante atti aggiuntivi, i contratti già stipulati. Si deve peraltro rilevare che non appare fornita di adeguata motivazione la soluzione avanzata dall'Autorità che esclude l'applicabilità dell'articolo 1339 del Cc, posto che siamo effettivamente di fronte a un'ipotesi di una clausola di cui è imposto per legge il recepimento nei contratti.

SPESE GENERALI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Una disciplina specifica è prevista in relazione ai pagamenti da effettuare a favore di dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali ovvero destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche. Anche questi pagamenti devono essere effettuati tramite un conto dedicato, anche se questo non è riferibile in via esclusiva a uno specifico contratto.

Ciò significa che il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva a quello specifico contratto.

Ciò implica che, nella prassi, non tutti i pagamenti relativi a una determinata commessa saranno registrati nel conto corrente dedicato relativo a quella commessa. Infatti, se ad esempio un determinato macchinario viene acquistato per essere utilizzato con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato – per l'intero – con esclusivo riferimento a una delle commesse in questione, mentre sarà ignorato relativamente alle altre.

Analoga situazione si verificherà per i pagamenti effettuati a favore dei dipendenti. Essi saranno effettuati sul conto dedicato relativo a una singola specifica commessa anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione a una pluralità di contratti. In relazione a questa tipologia di pagamenti l'Autorità ritiene che non vi sia l'obbligo di indicare il Cig, anche se in realtà questa esenzione non è prevista dalla normativa.

Anche per questi pagamenti è ammesso, a seguito delle innovazioni introdotte dal DI 187, che si faccia ricorso anche a strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la tracciabilità dell'operazione per l'intero importo dovuto.

Secondo l'Autorità ciò consente di far ricorso anche agli assegni bancari e postali purché ricorrano determinate condizioni (i soggetti destinatari non sono titolari di un conto corrente, il conto di appoggio è un conto dedicato, negli assegni viene inserita la clausola di non trasferibilità).

Anche per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi, in favore dello Stato o di gestori di pubblici servizi è consentito l'utilizzo di strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

Anche in questo caso l'Autorità ritiene che vi sia l'esenzione dall'obbligo di indicare il Cig.

Ambito di applicazione

Dal punto di vista oggettivo vengono inclusi nella disciplina relativa alla tracciabilità non solo i contratti di appalto, ma anche quelli di concessione, i contratti di partenariato pubblico-privato – compresi i contratti di leasing – i contratti in economia, oltre naturalmente i contratti di subappalto e subfornitura.

Dal punto di vista soggettivo viene sottolineato che, anche in funzione della finalità di interesse pubblico perseguita dalla nuova normativa, essa si applica a tutti i soggetti committenti, non solo dei settori ordinari ma anche dei settori speciali.

Chiarimenti vengono forniti anche in relazione alla nozione di «filiera delle imprese». L'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010 stabilisce che gli obblighi di tracciabilità si estendano ai subappaltatori e subcontraenti facenti parte della filiera delle imprese. Il DI 187/2010, a sua volta, ha precisato che l'espressione filiera delle imprese deve intendersi riferita ai contratti di subappalto soggetti ad autorizzazione nonché a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto originario.

Prendendo atto di questa interpretazione autentica del legislatore, l'Autorità sottolinea che l'obbligo di tracciabilità si estende a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, qualunque sia l'importo dei relativi subcontratti. Ne consegue che tale obbligo sussiste per gli ordinari contratti di subappalto e subfornitura, ma anche, ad esempio, per le prestazioni di natura intellettuale.

Quanto all'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera l'obbligo di tracciabilità, l'Autorità sottolinea come esso riguardi indistintamente tutti i soggetti, qualunque sia l'attività svolta e la forma giuridica rivestita. In particolare, le norme in questione si applicano anche ai professionisti e, in generale, alle persone fisiche, proprio perché la finalità è quella di tracciare tutti i pagamenti che avvengono nell'ambito di un contratto pubblico, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto nei cui confronti tali pagamenti vengono effettuati.

L'unica eccezione consentita è quella relativa alle spese sostenute dai cassieri, nell'ambito di un fondo spese, a fronte di prestazioni che non sono in alcun modo riconducibili a uno specifico contratto di appalto. Si tratta, ad esempio, delle spese per imposte e tasse, delle spese postali, dei valori bollati, degli anticipi di missione, delle spese per l'acquisto di materiali di consumo, cioè di tutte quelle spese di limitato importo che rientrano nella gestione corrente.

Le modalità di attuazione

Il DI 187 ha precisato che laddove la legge 136 prevede che i conti correnti dedicati non debbano avere il requisito dell'esclusività, ciò deve intendersi nel senso che i medesimi conti possono essere utilizzati promiscuamente per più commesse ovvero sui medesimi conti possono transitare anche operazioni del tutto estranee alle commesse pubbliche. L'Autorità, nel richiamare questa inter-

pretazione, sottolinea come, ad esempio, sia ammissibile che su un medesimo conto – formalmente dedicato a una determinata commessa pubblica – transitino anche operazioni relative a un contratto di edilizia privata.

Il concetto di «non esclusività», in sostanza, consente un certo grado di flessibilità nella gestione dei conti correnti dedicati, potendosi limitare il numero di quelli da accendere proprio in quanto un medesimo conto può servire simultaneamente più contratti pubblici ovvero anche operazioni diverse da quelle relative a tali contratti.

Sempre il Dl 187 ha introdotto la possibilità che i pagamenti, oltre che tramite bonifico bancario o postale, vengano effettuati tramite altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A questo proposito l'Autorità precisa come la tracciabilità sia assicurata dalle c.d. Riba (ricevute bancarie elettroniche), mentre analogo caratteristica non ha il sistema di pagamento tramite Rid, che quindi non può essere utilizzato per effettuare i pagamenti.

L'indicazione del Cig

Il Dl 187 ha sostituito, quale codice identificativo che deve essere riportato in ogni operazione finanziaria relativa a un determinato contratto, il Cup (codice unico di progetto) con il Cig (codice identificativo di gara).

Il Cig deve essere richiesto all'Autorità dei lavori pubblici per ogni contratto che si intende attivare, a prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento utilizzata. Ne consegue che esso deve essere richiesto anche per quei contratti per i quali non si procede a una ordinaria procedura a evidenza pubblica, come ad esempio i contratti c.d. segreti. Il Cig deve essere indicato per la prima volta nel bando o, nel caso di procedure senza bando, nella lettera di invito. Nel caso di accordi quadro, vi deve essere un primo Cig relativo all'accordo quadro e, successivamente, deve essere richiesto uno specifico Cig per ogni singolo contratto attuativo stipulato.

Il limite di 500 euro

Infine, l'Autorità offre una sua interpretazione di come debba essere interpretato il limite di 500 euro di spesa giornaliera per il quale la norma prevede anche in questo caso la possibilità di utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale. Tale limite va inteso come riferito a ciascuna spesa sostenuta e non come sommatoria di tutte le spese affrontate nel corso della giornata.

VALIDAZIONE

■ Solo la verifica è delegabile all'esterno della Pa. Nessuno sconto per i progettisti

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

Il nuovo Regolamento  prevede che il contraddittorio con i progettisti sia garantito e documentato.

La verifica/validazione degli elaborati progettuali è stata definita in modo dettagliato dalla normativa vigente soltanto per quanto concerne i progetti afferenti infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Per quanto concerne le opere "ordinarie" la disciplina attuale è estremamente sintetica e si compone di soli 4 articoli (articolo 112 codice contratti, articoli 46-48 Dpr 554/1999).

Le modalità della verifica

Attualmente la verifica/validazione dei progetti è molto spesso vissuta dalle amministrazioni (soprattutto per quanto concerne le opere ordinarie) come un mero incombente burocratico di natura formale necessario per dare il via alle gare (o alla realizzazione dei lavori) che finisce per appesantire ulteriormente il già complesso iter di realizzazione delle opere pubbliche.

L'attività di verifica, invece, non dovrebbe ridursi a questo ma costituire uno strumento flessibile, realmente utile a incrementare la qualità delle opere, che consenta non solo il controllo finale degli elaborati, ma un costante dialogo tra amministrazione e progettisti diretto all'ottimizzazione del processo. Per questa ragione il Regolamento di prossima pubblicazione prevede che le verifiche sulla documentazione progettuale siano adeguate al livello di definizione (preliminare, definitivo ed esecutivo) degli elaborati cui si riferiscono, e possano essere semplificate o integrate dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

Così come già avviene per le opere strategiche, nel caso di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica oggettivamente documentati, il Regolamento consente anche per le opere ordinarie che i metodi di controllo adottati possano essere "a campione" o "a comparazione".

Inoltre, poiché come si è detto l'attività di verifica è un processo che si svolge parallelamente a quello di elaborazione progettuale, accompagnandolo per tutto il suo corso, nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere limitata alle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Il contraddittorio con i progettisti deve essere garantito e va documentato attraverso la redazione di appositi verbali e rapporti del soggetto preposto alla verifica (cosa già prevista dalla normativa vigente tanto per le opere strategiche quanto per le ordinarie). Il tutto confluisce nel rapporto conclusivo di verifica (che il nuovo regolamento prevede espressamente anche per le opere ordinarie), con il quale, tra l'altro, si accerta anche l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1 e relativa:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

REQUISITI E RESPONSABILITÀ: SERVE LA POLIZZA

Per le opere ordinarie, l'articolo 112 del codice contratti stabilisce che l'attività di verifica venga disciplinata dal Regolamento, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea Uni Cei En Iso/lec 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

In via transitoria, sino all'entrata in vigore del Regolamento, l'articolo 253 del codice contratti, al comma 20, prevede che la verifica possa essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di cui alla lettera a) sopra riportata e che gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possano essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per gli affidamenti sopra soglia, i verificatori vanno individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi (articolo 48, Dpr 554/1999).

Ai sensi dell'articolo 112, comma 4-bis, del codice contratti, il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel Regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

Va, altresì, segnalato che il nuovo Regolamento specifica con maggiore chiarezza la responsabilità del verificatore precisando che lo stesso risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o l'utilizzazione ed è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento stesso.

Il principio della responsabilità per inadempimento ai doveri di diligenza con cui l'incarico di verifica deve essere svolto è, chiaramente, applicabile indipendentemente dall'entrata in vigore del Regolamento, trattandosi della declinazione di un principio di carattere generale valido per tutti gli incarichi professionali. A ciò si aggiunge, tuttavia, nelle previsioni del Regolamento anche una specifica sanzione che colpisce i verificatori che non abbiano rilevato le manchevolezze del progetto esaminato, costituita dall'esclusione per tre anni dalle attività di verifica.

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Se il direttore dei lavori non è stato ancora nominato, l'attestazione sarà rilasciata dal responsabile del procedimento. Infine, è possibile avvalersi del supporto dei verificatori anche per la valutazione dell'anomalia dell'offerta in sede di gara nonché delle perizie di variante in corso d'opera.

Due fasi autonome

Anche se la normativa vigente può non essere sempre chiarissima sul punto (si pensi al punto 27 dell'allegato XXI al codice contratti, applicabile alle opere strategiche, che testualmente reca «La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione») il processo di validazione è, in effetti, una fattispecie complessa che si compone di una fase di verifica e di una fase finale di validazione vera e propria. Le due attività, benché complementari ed evidentemente connesse, restano comunque autonome e separate.

Mentre l'attività di verifica – che consiste nella valutazione tecnica della rispondenza del progetto alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei precedenti livelli già approvati – è delegabile anche all'esterno della pubblica amministrazione, l'attività di validazione propriamente intesa non lo è e deve necessariamente essere svolta dal responsabile del procedimento. I verificatori operano come supporti tecnici del Rdp, ma non come sostituti di quest'ultimo nell'attività di validazione.

Anche nel contesto della normativa vigente, l'Autorità di vigilanza (deliberazione n. 50 dell'11 luglio 2006) ha chiarito che la validazione del progetto esecutivo, disciplinata dall'articolo 47 del Dpr 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., costituisce un atto formale, essenziale ai fini della successiva approvazione e dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, che conclude il procedimento delle verifiche che devono essere condotte sulla documentazione progettuale dando conto degli

esiti delle stesse. Il Regolamento attuativo di prossima pubblicazione prevede espressamente che all'amministrazione precedente – nella persona del Rdp – è rimesso il giudizio finale di validazione o non validazione, che può anche discostarsi da quanto emerso nel corso dell'attività di verifica e riportato nel rapporto finale del verificatore, con l'unica avvertenza che, laddove il Rdp ritenga di non condividere le risultanze del rapporto di verifica, dovrà adeguatamente motivare il proprio provvedimento (come già oggi è previsto che possa avvenire per la validazione dei progetti afferenti le infrastrutture strategiche).

Il progettista

Anche progettazione e processo di validazione (inteso come somma dell'attività di verifica e dell'adozione dell'atto finale di validazione o non validazione) sono attività autonome e indipendenti tra loro, benché, ovviamente, l'una sia presupposto dell'altro. Difatti, il nuovo Regolamento attuativo chiarisce espressamente (ma il principio è senz'altro applicabile anche oggi ed è codificato espressamente per le opere strategiche) che l'attività di verifica e validazione non incide sulla responsabilità del progettista escludendola o diminuendola.

Ancorché il progetto sia stato oggetto di verifica positiva e nonostante il Rdp abbia adottato un conseguente atto di validazione, il progettista continua a rispondere degli eventuali errori od omissioni nella redazione del progetto.

Vi sarà, quindi, semmai un concorso di responsabilità – nel senso che alla responsabilità del progettista per aver mal progettato potrà affiancarsi anche quella del verificatore che ha mal controllato e del Rdp che ha mal giudicato – ma non un esonero.

Lo stesso discorso vale anche per l'appaltatore o il concessionario che, pur ricevendo un progetto validato, dovranno comunque effettuare il consueto controllo ed esame tecnico dell'elaborato progettuale, finalizzato all'attestazione della realizzabilità dei lavori, che gli stessi sono tenuti a esprimere in sede di gara.

Naturalmente, data l'assoluta imparzialità e terzietà che deve caratterizzare il ruolo di verificatore, lo stesso risulta incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto, non solo dell'attività di progettazione vera e propria (e questo risulta già espressamente previsto dall'articolo 48 del Dpr 554/1999, ma anche del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo (come previsto espressamente dal nuovo regolamento attuativo e dall'allegato XXI del codice contratti con riferimento alle sole opere strategiche).

L'atto di validazione (o non validazione) conclude l'attività, è atto del responsabile del procedimento che ha come presupposto l'attività di verifica ma non è necessariamente vincolato all'esito della stessa. Motivando congruamente la propria decisione, il Rdp può anche discostarsi dal risultato del rapporto finale di verifica.

VALIDAZIONE

Il controllo dei progetti, il giudizio ex post si trasforma in un esame contestuale

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

Il Regolamento attuativo della legge Merloni (approvato con Dpr 554/1999) dedica all'attività di verifica e validazione dei progetti non afferenti opere strategiche soltanto tre sintetici articoli (articoli 46-48) che, in buona sostanza, si limitano a prescrivere la necessità di sottoporre a verifica il progetto preliminare e a validazione il progetto esecutivo (o definitivo se si tratta di appalto integrato), specificando che le predette attività sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo oggi indicati all'articolo 112 del codice contratti, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. L'articolo 112 del codice prescrive che nei contratti aventi a oggetto la sola esecuzione dei lavori, la validazione abbia luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi a oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante devono aver luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, mentre la verifica dei progetti redatti dall'offerente deve aver luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. Quindi, fatta eccezione per le opere strategiche (che hanno una diversa regolamentazione) il processo di verifica di configura come controllo ex post, propedeutico all'espletamento della gara per l'affidamento dei relativi lavori o alla materiale esecuzione degli stessi.

Le disposizioni vigenti (in particolare l'articolo 48, comma 1, del Dpr 554/1999) prevedono anche che le risultanze delle verifiche siano riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti e che vi sia incompatibilità tra le attività di supporto alla verifica e validazione dei progetti e quelle di elaborazione della progettazione. I soggetti affidatari delle attività di supporto non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni e ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività.

Il vuoto normativo

Il processo di verifica e validazione degli elaborati progettuali, rappresenta un momento sempre più centrale nell'ambito del processo di realizzazione delle opere pubbliche. In realtà, uno specifico decreto in materia, ulteriore rispetto al regolamento approvato con il Dpr 554/1999, avrebbe dovuto essere emanato già in attuazione dell'articolo 30, comma 6, della legge Merloni, nella formulazione conseguente alla legge 166/2002 (c.d. Merloni-*quater*), che lo prevedeva espressamente. Tutta-

LA VERIFICA DEL PRELIMINARE

La verifica del progetto preliminare secondo l'articolo 46 del Dpr 554/1999 è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta e comporta il controllo della coerenza esterna tra soluzione progettuale prescelta e contesto socio-economico e ambientale e interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione nonché la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, e infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

via, nonostante lo «Schema di regolamento per la verifica dei progetti», previsto dalla normativa citata per le opere «ordinarie», venne effettivamente elaborato e presentato per il parere al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, e da questo positivamente licenziato con il voto 208 del 17 novembre 2005, il provvedimento non vide mai la luce. Il nuovo Regolamento attuativo – la cui pubblicazione dovrebbe essere ormai imminente * – colma, quindi, un importante vuoto normativo, dettando disposizioni dettagliate in materia di validazione degli elaborati progettuali, applicabili alle opere non strategiche. Si tratta di disposizioni che, integrando e specificando dal punto di vista operativo quanto già previsto in termini generali dalle disposizioni vigenti (articolo 112 del codice contratti e articoli 46-48 del Dpr 554/1999) già potrebbero essere utilizzate come linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica e validazione. Dai tre articoli sommari del Dpr 554/1999 allo schema di Regolamento attuativo in via di pubblicazione, le disposizioni dedicate a questa attività sono state notevolmente arricchite di contenuti e maggiormente dettagliate dal punto di vista operativo. Va sottolineato che lo schema di Regolamento attuativo stressa ancora di più il principio per cui l'attività di validazione è un'attività propria della stazione appaltante che, anche se si avvale di supporti esterni per portare a compimento l'esame e la verifica della documentazione progettuale, è comunque sempre tenuta a concludere il procedimento adottando un atto formale di validazione, di competenza non delegabile del Rdp, con il quale si esprime il giudizio finale dell'amministrazione sul progetto, riportando gli esiti delle verifiche effettuate e facendo espresso riferimento sia al rapporto conclusivo del verificatore sia alle eventuali controdeduzioni del progettista,

* DPR 05/10/2010, n. 207 

senza, tuttavia, essere obbligati necessariamente a condividerle (come, peraltro, già previsto attualmente per la validazione dei progetti inerenti opere strategiche).

La verifica, secondo lo Schema di Regolamento, riguarda, in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Il controllo contestuale

Un aspetto molto interessante della disciplina in materia dettata dal Regolamento e che costituisce una novità notevole (anche se alcune amministrazioni già si sono attivate per applicare ai progetti in corso i principi del nuovo regolamento) è rappresentato dal fatto che l'attività di verifica non è più concepita come un controllo ex post degli elaborati progettuali, ma, al contrario, è un'attività che accompagna tutto il corso dell'elaborazione degli stessi.

Difatti, secondo il regolamento le verifiche per le opere non strategiche, devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e, ciò che è più importante «contestualmente allo sviluppo degli stessi».

Si tratta, quindi, di un processo parallelo a quello progettuale, di continuo dialogo tra progettisti e verificatori, che dovrebbe consentire, almeno queste sembrano essere le intenzioni, di sviluppare gli elaborati in modo più efficiente ed effettivamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione. Ciò, ovviamente, implica anche la necessità di programmare parallelamente le due attività. Difatti il Regolamento prevede che il responsabile del procedimento pianifichi l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento.

Le opere strategiche

Per quanto attiene alla validazione dei progetti attinenti opere strategiche, l'articolo 164 del codice contratti rimanda all'applicazione dell'allegato XXI al codice stesso (in cui è stato trasfuso l'allegato IV – «Validazione dei progetti» – al Regolamento di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443) che detta disposizioni dettagliate – cogenti solo per questa tipologia di opere – in larga parte analoghe a quelle che lo schema di Regolamento in via di pubblicazione detta in generale per tutta l'attività di validazione.

Il punto 27 prevede che la verifica/validazione deve svolgersi in «ogni fase della progettazione», mentre il comma 4 dell'articolo 34 stabilisce che le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara,

fermo restando che in relazione alla natura e complessità dell'opera e alle modalità di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione.

COSA FINISCE SOTTO LA LENTE

Ai sensi dell'articolo 48 del Dpr 554/99, la validazione concerne:

a) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la regolare sottoscrizione dei documenti;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;

e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni capitolari;

g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; l) l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;

m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

■ Regione Campania

Legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9. Approvazione della proposta di «Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con Dpgr n. 23 dell' 11 febbraio 2010».

BUR n. 72 del 2 novembre 2010.

■ Anche il progettista esterno deve possedere i requisiti di affidabilità e onorabilità

DI GIULIA LADDAGA

In un appalto integrato il progettista, seppure in qualità di soggetto esterno di cui si avvale il concorrente, deve avere gli stessi requisiti di affidabilità e onorabilità richiesti al concorrente. Tali requisiti devono inoltre essere provati al momento della partecipazione alla gara, e non successivamente, al momento dell'assunzione degli impegni contrattuali e del loro adempimento.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la decisione del 20 ottobre 2010, n. 7581.

Il caso

La questione sottoposta al vaglio del supremo organo di giustizia amministrativa riguarda una gara al massimo ribasso indetta, anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 163/2006, dal Comune di Milano per l'affidamento di un appalto integrato avente a oggetto prestazioni di progettazione, oltre che di lavori, per il quale era richiesto all'appaltatore l'attestazione Soa sia per costruzione che per progettazione o, in carenza di quest'ultima, anche l'indicazione di uno o più progettisti per la redazione del progetto esecutivo e per l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Alla gara in parola aveva partecipato, poi risultando aggiudicatario, l'appellante come impresa singola, avvalendosi per la progettazione di un raggruppamento temporaneo di cinque professionisti. Successivamente, tuttavia, il Comune ha annullato in autotutela l'aggiudicazione, con contestuale nuova aggiudicazione, escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver l'architetto mandatario del raggruppamento temporaneo dichiarato di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12 del Dlgs 157/1995. L'amministrazione, in sede di controllo delle dichiarazioni rese al momento della partecipazione, ha infatti acquisito il certificato del casellario giudiziale del progettista mandatario, dal quale è emersa la presenza di due condanne per reati ritenuti incidenti sull'affidabilità morale e professionale (si trattava di una condanna in primo grado con la quale si applicava la pena su richiesta ex articolo 444 Cpp per il reato di usura in concorso e una condanna, solo parzialmente annullata dalla Corte di cassazione, per violazione delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia ex articolo 20, lettera b, legge 47/1985).

L'originaria aggiudicataria ha impugnato il provvedimento in autotutela del Comune dinanzi al Tar Lombardia. Avverso la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso, la ricorrente in primo grado ha presentato appello, sollevando diverse censure. In particolare l'appellante

ha evidenziato la posizione e la qualità del progettista, il quale non è concorrente, bensì esterno, indicato per l'esecuzione della progettazione in caso di aggiudicazione e che pertanto non è legato da vincoli associativi con l'originaria aggiudicataria (che sola riveste la qualifica di concorrente). Ne consegue, secondo l'appellante, che l'architetto non era tenuto a presentare i requisiti di onorabilità d'altra parte ove il progettista fosse stato invece un dipendente, la sua posizione non sarebbe stata oggetto di apposite verifiche da parte dell'amministrazione. Sul punto, infatti, il Tar in primo grado non ha riconosciuto alcuna differenza tra il progettista associato – che assume la veste di concorrente e che deve presentare i necessari requisiti di partecipazione – e il progettista esterno, designato ai fini dell'aggiudicazione, nell'ipotesi dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/18/Ce, che ricorre nel caso di specie.

Quanto alle condanne penali a carico del progettista, l'appellante ne sostiene le estinzioni per decorso del termine di legge dalle sentenze definitive che applicavano la sospensione condizionale della pena. A parere dell'appellante, inoltre, non si instaurerebbe alcun vincolo fiduciario tra il progettista e l'amministrazione appaltante, con la conseguenza che a quest'ultima non spetterebbe alcuna valutazione volta alla verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale adeguatamente motivato, dell'incidenza della condanna su tale vincolo fiduciario. Sul punto il Tar aveva infatti evidenziato che i reati di cui era stato condannato il progettista, in assenza di una pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, incidono sulla sua affidabilità morale e professionale in ragione dell'indubbia contiguità tra i reati e la moralità professionale.

L'appellante, peraltro, contesta anche l'esclusione dalla gara e l'incameramento della cauzione provvisoria, perché asseritamente legate solo all'accertamento del difetto dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa, e non, come ha invece affermato il Tar, anche in ordine al difetto dei requisiti di ordine generale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello per le ragioni che seguono. In base all'articolo 19, comma 1-ter, legge 109/1994 «l'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato [...] deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato». Dalla lettura della norma emerge che i requisiti di qualificazione né sono limitati né se ne autorizza la limitazione, essendo peraltro richiesti già in sede di offerta. Ne consegue che risulta applicabile anche al progettista esterno la normativa di cui all'articolo 52 del regolamento di attuazione, che, rinviando all'articolo 12 del Dpr 157/1995, esclude dalla partecipazione alle gare i soggetti nei cui confronti

sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato. Peraltro tale previsione risulta coerente con la necessità che sia garantita l'affidabilità e l'onorabilità di chi venga comunque in rapporto diretto con la pubblica amministrazione, indipendentemente dal soggetto (il concorrente) destinatario del pagamento del corrispettivo e su cui ricada l'eventuale responsabilità da inadempimento.

La posizione assunta dal progettista mandatario nel caso di specie, dunque, è diversa da quella del mero dipendente del concorrente, il quale agisce pur sempre sotto il vincolo della subordinazione all'imprenditore. Nel caso in esame, infatti, ricorre la fattispecie dell'avvalimento ora disciplinato dall'articolo 49 del Dlgs 163/2006 con riferimento ai requisiti generali prescritti dall'articolo 38, Dlgs 163/2006, il quale, pur non essendo applicabile all'antecedente fattispecie in esame, esprime pur sempre un principio di carattere generale ispirato al canone costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa, dal momento che, altrimenti, si consentirebbe di eseguire in favore della stazione appaltante prestazioni che non potrebbero essere fornite.

A tale principio generale, secondo il Collegio, non ostano l'articolo 48 della direttiva 2004/18/Ce e l'art. 27 della precedente direttiva 93/37/Cee, i quali, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in proposito Consiglio di Stato, sezione V, decisione 17 marzo 2009, n. 1589) in tema di avvalimento, non escludono affatto la necessità del possesso dei requisiti generali da parte del soggetto di cui questi si avvalga per integrare i propri requisiti. Tale necessità, d'altra parte, risponde al principio comunitario di precauzione.

OK ALL'ACQUISIZIONE DELLA CAUZIONE

Infine, il Consiglio di Stato ha riconosciuto legittimo anche l'incameramento della cauzione provvisoria, stante la non tassatività dell'elencazione dei requisiti da comprovare, contenuta nell'articolo 10, comma 1-*quarter*, legge 109/1994, con la conseguenza che, ai fini in parola, non è dato distinguere tra requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.

Tale principio, già affermato dal Consiglio di Stato nel 2005 con la sentenza n. 341, è nella pronuncia in commento ribadito. Invero non può non tenersi conto che la funzione della cauzione provvisoria è quella di garantire l'amministrazione dal rischio della mancata stipulazione del contratto per un qualsiasi ostacolo riconducibile all'aggiudicatario (quindi anche per l'impedimento insorto a seguito del negativo riscontro dei requisiti di ammissione finalizzato a detta stipulazione), come stabilito dall'articolo 30, comma 1, legge 109/1994, e come oggi ribadito dall'articolo 75, comma 6, del Dlgs 163/2006.

Peraltro il citato articolo 48, par. 3, richiede che il concorrente provi all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione del contratto «disporrà» delle risorse necessarie di altri soggetti, e tale prova avvenga al momento della partecipazione alla gara e non nei momenti successivi dell'assunzione degli impegni contrattuali e del loro adempimento.

Quanto all'asserita estinzione dei reati per i quali è stato condannato il progettista, il Collegio afferma che in tema di appalto integrato l'articolo 19, comma 1-ter della legge 109/1994, non rinvia, neppure indirettamente, all'articolo 75 del Dlgs 157/1995 che fa espresso riferimento alla riabilitazione e all'estinzione per decorso del termine di legge.

Tuttavia, ribadisce il Collegio, la riabilitazione e l'estinzione devono necessariamente essere dichiarate giudi-

zialmente, in quanto il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.

Ne consegue che in assenza della suddetta declaratoria l'esclusione della gara deve ritenersi legittima ove il reato sia apprezzato dall'amministrazione come incidente sull'affidabilità morale e professionale. D'altra parte la giurisprudenza sia amministrativa che penale è concorde nel ritenere che il semplice decorso del prescritto periodo temporale non estingue *ipso iure* il reato in assenza di formale pronuncia del giudice dell'esecuzione (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 11 maggio 2007, n. 2310 e Cassazione penale, sezione IV, sentenza 27 febbraio 2002, il. 11560).

GLI UFFICI DELL'ORDINE RESTERANNO CHIUSI
DAL 24 DICEMBRE 2010 AL 2 GENNAIO 2011
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
AUGURA AI COLLEGHI TUTTI
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C.
di Salerno - QUINQUENNIO 2009/2013

Presidente - Pasquale CAPRIO
Segretario - Maria Gabriella ALFANO
Tesoriere - Carmine FIORILLO
Vice Presidenti - Mario GIUDICE, Franco LUONGO
Consiglieri - Cinzia ARGENTINO, Maria BARBARO
Matteo DI CUONZO, Lucido DI GREGORIO,
Salvatore GAMMELLA, Gennaro GUADAGNO,
Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI,
Teresa ROTELLA
Consigliere junior - Luigi FRAGETTI

Orario di apertura al pubblico
degli uffici

Lunedì	09,30-12,30	
Martedì	09,30-12,30	16,30-19,30
Mercoledì	09,30-12,30	
Giovedì	09,30-12,30	
Venerdì	09,30-12,30	

Chiuso in tipografia il 20/12/2010

